



Consiglio Regionale della Puglia



PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni”

RELAZIONE

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità della vita, l'inclusione nella società e la partecipazione alla vita collettiva dei cittadini con disabilità sensoriale. Per raggiungere questo traguardo è necessario abbattere qualsiasi tipo di barriera alla comunicazione e favorire l'accesso, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali. Passaggio fondamentale è il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) da promuovere insieme alla lingua dei segni italiana tattile (LISt). La presente proposta, quindi, è destinata alle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale.

Oltre che nelle istituzioni scolastiche, per favorire i percorsi formativi, la Regione si propone di attivare nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo utile a garantire il diritto all'informazione dei cittadini che rientrano nelle categorie indicate nella Pdl, assicurando, negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati (comprese le riunioni del Consiglio regionale), il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LISt, in presenza o a distanza. L'ente regionale, inoltre, si impegna a realizzare campagne di sensibilizzazione ed informazione ed organizzare corsi formativi, rivolti ai soggetti interessati, di avvicinamento alla LIS e alla LISt. Per l'attuazione della presente Pdl fondamentale importanza rivestiranno le attività di enti ed associazioni del Terzo settore con i quali verranno avviate forme di collaborazione.

Si ritiene che l'approvazione della presente Pdl possa rappresentare un passo fondamentale sul percorso della inclusione sociale dei soggetti cosiddetti più deboli.



Consiglio Regionale della Puglia



PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni”

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita l'inclusione nella società e la partecipazione alla vita collettiva dei cittadini con disabilità sensoriale, con l'abbattimento di qualsiasi tipo di barriera alla comunicazione per favorire l'accesso, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali.

2. La Regione, nel rispetto delle scelte individuali e familiari in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la promuove, insieme alla lingua dei segni italiana tattile (LIS_t), quali strumenti operativi essenziali per favorire la piena inclusione nella famiglia, nella scuola e nella comunità sociale e ne promuove la diffusione, l'acquisizione e l'uso.

Art. 2 (Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale.

Art. 3 (Interventi in ambito scolastico e formativo)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, con il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico con il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione, nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche ed universitarie, concede contributi per il finanziamento di interventi volti a promuovere e sostenere:

a) l'apprendimento e l'utilizzo della LIS e della LIS_t nei servizi educativi della prima infanzia da parte dei minori che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2;

- b) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, agli studenti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2 secondo il piano educativo individualizzato, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- c) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, ai soggetti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2, nell'ambito dei percorsi universitari e formativi professionali;
- d) l'utilizzo, nell'ambito scolastico e formativo di cui alle lettere b) e c), di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura che, quale ausilio efficace alla comunicazione, favorisca l'apprendimento ad ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

Art.4

(Accesso all'informazione)

2. La Regione:

- a) adotta, nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo utile a garantire il diritto all'informazione dei cittadini che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2;
- b) ai fini della fruibilità di tutti, nei principali eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, comprese le riunioni del Consiglio regionale, con priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, si avvale del servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LISt, in presenza o a distanza, o comunque la messa a disposizione di supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione di tali eventi ai soggetti che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la presidenza della giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono ad attivare i servizi di cui alla presente lettera.
- c) promuove la diffusione di LIS e LISt e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive ed ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, anche con la collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com).

Art. 5

(Interventi di sensibilizzazione e formazione)

1. Per rafforzare i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati all'articolo 2 e per contribuire all'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione promuove interventi per:

- a) realizzazione di iniziative pubbliche di carattere educativo e culturale sui temi del rispetto e della diversità derivante dalla disabilità sensoriale;
- b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado nel rispetto delle autonomie delle

istituzioni scolastiche, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale in ordine alla situazione e alle problematiche che incontrano i disabili sensoriali nel percorso formativo;

c) realizzazione di campagne di informazione rivolte ai soggetti indicati all'articolo 2, con l'utilizzo di figure professionali qualificate, sulle nuove tecnologie di ausilio nella comunicazione e sui servizi pubblici operativi sul territorio regionale a loro supporto;

d) promozione di corsi formativi, rivolti ai soggetti interessati, di avvicinamento alla LIS e alla LISt nonché di conoscenze delle più moderne tecniche di comunicazione con i soggetti indicati all'articolo 2;

2. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 1 la Regione promuove anche la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università pugliesi, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.

Art. 6

(Programma degli interventi)

1. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte pervenute dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti indicati all'articolo 2 e previo parere della competente Commissione consiliare, approva annualmente il programma degli interventi verificandone, dove necessario, anche l'impegno di fondi dal bilancio regionale.

Art.7

(Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

a) gli interventi realizzati specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;

b) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6 nonché le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi;

c) le somme stanziare dalla Regione per i singoli interventi e le modalità di distribuzione di tali somme sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;


d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

Art. 8
(Norma finanziaria)


1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5 della presente legge quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022, 2023, si provvede con iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", e contestuale prelevamento per gli esercizi 2021, 2022, 2023 di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022, 2023, si provvede con iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", di cui euro 7.500,00 nell'ambito del bilancio del Consiglio Regionale, e contestuale prelevamento per gli esercizi 2021, 2022, 2023 di corrispondente somma di euro 10.000,00 dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione.
3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

(TUPPUTI)

I firmatari



(LEOCI)



(LOPANE)

